

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AMBITO 1 BRESCIA - COLLEBEATO E IL CENTRO PER L'IMPIEGO (CPI) DI BRESCIA, PER L'INSERIMENTO IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ DEI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E DEI BENEFICIARI DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) RESIDENTI NELL'AMBITO 1 E IN CARICO AL CPI.

TRA

L'Ambito 1 Brescia – Collebeato, rappresentato dalla Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott.ssa Silvia Bonizzoni

E

Il Centro per l'Impiego di Brescia con sede in Via Cipro, rappresentato dal Dirigente Settore Lavoro Dott. Fabio De Marco

**Premesso** che con Decreto - Legge 4 maggio 2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state istituite le misure denominate Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro e che il predetto Decreto:

- per la misura Assegno di Inclusione, all'Art. 6 comma 5-bis, prevede quanto segue:  
*"Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche [...]";*
- all'articolo 4, comma 5, prevede che i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale e che nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi vengono avviati ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
- all'articolo 12 comma 1 prevede, che nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5- bis, del medesimo decreto-legge.

**Premesso inoltre** che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023 ha definito forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). E che il medesimo Decreto, all'articolo 5, comma 1, statuisce che agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari dell'ADI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali.

**Premesso infine** che il Centro per l'Impiego di Brescia ha manifestato interesse ad inserire in

attività di pubblica utilità i beneficiari di Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) residenti nell'*Ambito 1 Brescia – Collebeato* che ha in carico.

Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO DELL'ACCORDO**

I comuni dell'*Ambito 1* si impegnano a elaborare progetti per l'inserimento dei beneficiari di ADI e di SFL secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 5-bis del D.L. 4 maggio 2023 n. 48.

Per il Comune di Brescia i contenuti dei progetti di cui sopra sono approvati dal Direttore Generale. L'attuazione degli stessi è affidata alla Responsabile dell'ufficio di Piano *Ambito 1 Brescia* così come indicato dalla Delibera di Giunta n. 117 del 03/04/2024.

Per il Comune di Collebeato i contenuti dei progetti di cui sopra sono approvati con determinazione del Responsabile di Area Amministrativa.

#### **ART. 2) SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono destinatari dei Progetti i cittadini residenti nell'*Ambito 1 Brescia – Collebeato*, percettori di Assegno di Inclusione e di Supporto per la Formazione e il Lavoro, che siano in carico al Centro Per l'Impiego per la sottoscrizione del Patto di Servizio.

La partecipazione ai Progetti deve essere coerente con caratteristiche, interessi e propensioni del beneficiario e con le sue competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, come emerse nel corso dei colloqui con gli operatori del CPI preposti.

#### **ART. 3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

I percettori segnalati sono tenuti allo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti e le date di inizio e fine progetto.

Il beneficiario inserito in un Progetto è tenuto a prestare la propria attività per il periodo concordato con una disponibilità di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore.

La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'ADI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

La causa di decadenza di cui sopra si applica altresì ai richiedenti di SFL.

#### **ART. 4) ATTIVITÀ IN CAPO AI COMUNI DELL'AMBITO**

I Comuni:

- registrano all'interno della piattaforma ministeriale "GePI" i Progetti approvati;
- gestiscono, all'interno della medesima Piattaforma, i flussi informativi inerenti ai Progetti;
- ricevono dal Centro per l'Impiego eventuali candidature di beneficiari ADI e SFL, ne valutano l'idoneità e li propongono ai Tutor di Progetto;
- attivano la copertura R/C per i beneficiari inseriti nei Progetti;
- si occupano degli adempimenti necessari nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- compilano giornalmente il Registro delle presenze;
- comunicano tempestivamente al CPI ogni assenza e ogni altro aspetto problematico inerente all'attività svolta dal beneficiario.

#### **ART. 5) ATTIVITÀ IN CAPO AL CENTRO PER L'IMPIEGO**

Il CPI:

- individua i beneficiari ADI e SFL da indirizzare al Progetto che abbiano caratteristiche coerenti con le attività previste e li segnala all'Ufficio di Coordinamento delle misure di contrasto alla povertà del Comune di residenza;
- è consapevole che l'inserimento dei beneficiari nei PUC è condizionato al numero di postazioni effettivamente disponibili al momento della candidatura di ciascuno.

#### **ART. 6) FORME DI COLLABORAZIONE**

I Referenti dei Comuni e il CPI si impegnano a confrontarsi periodicamente e in caso di necessità, anche per il tramite di canali informali, al fine del buon andamento delle attività di cui al presente Accordo.

#### **ART. 7) DURATA**

Il presente accordo ha decorrenza dalla sottoscrizione e avrà validità triennale, salvo variazioni normative in materia di Assegno di Inclusione. L'accordo potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge. Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **ART. 8) RINVIO**

Per quant'altro in atto non previsto le parti fanno riferimento e richiamo alle disposizioni di Legge.

#### **ART. 9) MODIFICHE E RECESSO**

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore le parti potranno recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni da inviare a mezzo PEC.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ambito – 1 Brescia e Collebeato  
La Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Il Dirigente del Settore Lavoro Provincia di Brescia  
Dott. Fabio De Marco

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AMBITO 1 - BRESCIA E IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA, PER L'INSERIMENTO DEI BENEFICIARI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E DEI BENEFICIARI DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) RESIDENTI NELL'AMBITO 1 IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ.

In Brescia, addì

TRA

L'Ambito 1 con Capofila il Comune Brescia, rappresentato dalla Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano, dott.ssa Silvia Bonizzoni, domiciliata per le funzioni presso la Sede Comunale, ai sensi dell'art. 76 del vigente Statuto Comunale, C.F.: 00761890177

e

Il Tribunale Ordinario di Brescia con sede in via Lattanzio Gambara n. 40 rappresentato dal Presidente Dott. Stefano Scati.

**Premesso che:**

- con DL 4 maggio 2023 n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state istituite le misure denominate Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro;
- che il predetto Decreto prevede, fra l'altro, per la misura Assegno di Inclusione, all'art. 6 comma 5-bis, quanto segue:

*"Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche [...]";*

- che il predetto Decreto prevede all'art. 12 che, per la misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro, tra le progettualità previste ai fini dell'accesso al beneficio

economico rientrano anche i Progetti Utili alla Collettività;

- che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023 ha definito forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). E che il medesimo Decreto, all'articolo 5, comma 1, statuisce che agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari dell'ADI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali;
- che il Tribunale Ordinario di Brescia ha manifestato interesse ad inserire i beneficiari di Assegno di Inclusione (ADI) e i beneficiari di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) residenti nell'Ambito 1 in attività di pubblica utilità aventi le caratteristiche di cui sopra;
- che il Tribunale Ordinario di Brescia e il Comune di Brescia hanno già in essere un accordo per l'inserimento all'interno degli uffici comunali dei cittadini in Messa alla Prova.

Ciò premesso e considerato,

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1) OGGETTO DELL'ACCORDO - FINALITA'**

I soggetti sottoscrittori si impegnano a elaborare progetti per l'inserimento dei beneficiari di ADI e di SFL secondo quanto disposto dall'art.6 comma 5-bis del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 ossia con il fine della partecipazione a progetti utili alla collettività.

#### **ART. 2) INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ - PROPOSTE PROGETTUALI**

Il Tribunale Ordinario di Brescia sottopone all'Ambito 1 proposte progettuali nel rispetto delle disposizioni di legge. Il personale fornito potrà, al più, essere utilizzato per fornire - nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione - servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici. Resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le

materie di rispettiva competenza di ciascuno.

### **ART. 3) ATTIVITÀ IN CAPO A CIASCUN COMUNE DELL'AMBITO**

Il Comune:

- valuta le proposte progettuali e le approva;
- individua i beneficiari ADI da indirizzare al Progetto;
- valuta l'idoneità dei beneficiari ADI e li propone al Tribunale;
- si assicura che il personale proposto abbia le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- riceve dal Centro per l'Impiego eventuali candidature di beneficiari SFL e ADI attivabili al Progetto, ne valuta l'idoneità e li propone al Tribunale;
- gestisce, all'interno della Piattaforma Ministeriale GePI, i flussi informativi inerenti al Progetto, compresa l'attivazione dell'assicurazione INAIL a valere del fondo POC Inclusione;
- attiva, senza maggiori oneri per l'Ente, la copertura R/C per i beneficiari inseriti nel Progetto;
- consegna ai cittadini individuati per il Progetto l'opuscolo informativo sulla sicurezza del Comune e fa firmare una dichiarazione di avvenuta ricezione dello stesso;
- sottopone, se necessario, i beneficiari a sorveglianza sanitaria, organizza corsi di formazione sicurezza e fornisce i DPI.

### **ART. 4) ATTIVITÀ IN CAPO AL TRIBUNALE**

Il Tribunale:

- consegna l'informativa sicurezza per quanto concerne i luoghi di lavoro e le attività da svolgere;
- fornisce ai cittadini attrezzature a norma (ad es. carrelli per lo spostamento di faldoni);
- fornisce addestramento alla mansione ai beneficiari;
- garantisce la vigilanza mediante i preposti che sovrintendono alle attività dei beneficiari.

### **ART. 5) PRECISAZIONI**

Le attività previste dalla presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile anche verso terzi;
- non determineranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata;

L'Amministrazione giudiziaria non si assume qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la Convenzione nei confronti del Ministero, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici.

È esclusa qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura.

#### **ART. 6) PROGETTO INDIVIDUALE**

Una volta approvato il progetto da parte del Comune e a seguito dell'invio di possibili soggetti da impiegare, gli Uffici giudiziari sottoscrivono con i soggetti disponibili e ritenuti idonei un progetto individuale ed un accordo di riservatezza, dandone poi comunicazione al Comune.

#### **ART. 7) OBBLIGHI DI RELAZIONE E ALLA RISERVATEZZA**

I volontari sottoscriveranno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 5, lettere f), della circolare DOG prot. n. 199613.U del 12.9.2025, l'impegno a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'Ufficio ospitante, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa della Privacy.

#### **ART. 8) ACCORDI ATTUATIVI**

Le parti definiscono di comune accordo e in osservanza della legge e dei relativi decreti, le modalità attuative del presente accordo, nonché gli aspetti procedurali, comprensivi

della relativa modulistica; a tal fine si darà corso alla definizione di tali aspetti con scambio di corrispondenza fra le parti stesse.

#### **ART. 9) DURATA**

La presente convenzione avrà effetto per tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo recesso delle parti, da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza. La presente convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza d'intesa tra le parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **ART. 10) RISOLUZIONE**

La Convenzione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Brescia al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) l'ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

#### **ART. 11) RINVIO**

Per quant'altro in atto non previsto le Parti fanno riferimento e richiamo alle disposizioni di Legge, anche speciale applicabili alla fattispecie.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' Ambito 1 Brescia

La Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Tribunale Ordinario di Brescia

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Stefano Scati